

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-362 del 22/01/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Novi di Modena (MO), Via Bologna n. 7, Righi Reino di Righi Massimo - attività di gestione rifiuti, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI E GESTIONE DEI RIFIUTI - Rif. SUAP n.3952/2024 - Prat. Sinadoc n.37462/24
Proposta	n. PDET-AMB-2025-384 del 22/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue GENNAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Novi di Modena (MO), Via Bologna n. 7, richiesta dalla ditta Righi Reino di Righi Massimo per l'attività di gestione rifiuti, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI E GESTIONE DEI RIFIUTI.

Rif. SUAP n.3952/2024

Prat. Sinadoc n.37462/24

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione DET-AMB-2018-1867 del 16/04/2018 e rilasciata dal SUAP il 23/04/2018;

VISTA l'istanza:

presentata dal procuratore dell'impresa RIGHI REINO DI RIGHI MASSIMO (P.IVA. 01886100369), con sede legale e stabilimento in via Bologna n.7, Novi di Modena, al SUAP dei Comuni delle Terre d'Argine in data 06/11/2024 (prot. SUAP n.090247) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.201912 del 08/11/2024, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di gestione dei rifiuti, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n.152/2006;

per la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n.152/2006;

e per il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010;

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- DM 05/02/1998 e smi, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero [rifiuti]", che definisce le prescrizioni generali di gestione degli impianti;
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Quarta ed in particolare:
 - il comma 4 dell'art.177, relativo alle modalità generali di gestione dei rifiuti;
 - l'art. 184-ter comma 3-septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
 - l'art.214 "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate";
 - gli artt.215 e 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
 - l'art.216, che definisce le procedure per l'esercizio delle operazioni di recupero in modalità semplificata;
- D.Lgs. n.151/2005 e n.49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative", sottoscritta tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena in data 02/05/2016 e rinnovata anche per l'anno in corso, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'art.1, comma 85, lett.a) della Legge n.56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n.11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06 e smi;
- *Norme per la produzione di End of Waste (EoW) e/o Materie Prime Secondarie (MPS):*
 - DM 05/02/1998 e smi, che definisce le tipologie di attività ammesse al regime semplificato di gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e smi;
 - DM 22/2013 "Combustibile Solido Secondario-CSS";
 - DM 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto";
 - DM 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona";
 - DM 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso";
 - DM 188/2020 "Carta e cartone";
 - DM 127/2024 "Costruzione e Demolizione";
 - Regolamento europeo n.333/2011 "Rottami metallici";
 - Regolamento europeo n.1179/2012 "Rottami vetrosi";
 - Regolamento europeo n.715/2013 "Rottami di rame";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che è stata acquisita la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0092782_20241119), che attesta che a carico della ditta Righi Reino di Righi Massimo e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 25/11/2024 non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs.159/2011;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della RIGHI REINO DI RIGHI MASSIMO (P.IVA. 01886100369), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Novi di Modena, via Bologna n.7, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A6 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune di Novi di Modena
GESTIONE DEI RIFIUTI	G - Attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate in regime semplificato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'articolo 215 del Dlgs n.152/2006	Arpae

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A6 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque di prima pioggia/ dilavamento in pubblica fognatura", con acclusa planimetria di riferimento;
 - Allegato G "Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n. 152/2006";
- di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A., **per quanto riguarda la gestione rifiuti**, dal giorno di rilascio del presente atto da parte del SUAP;
- di STABILIRE che al momento della dismissione dell'impianto, oltre a quanto le autorità competenti vorranno in quel momento chiedere per la salvaguardia delle matrici ambientali, la ditta deve:
 - comunicare tempestivamente a Comune e Arpae la data di chiusura dell'impianto, i tempi previsti per le operazioni di messa in sicurezza e per la dismissione effettiva dell'impianto;
 - conferire presso impianti autorizzati tutti i rifiuti e i materiali eventualmente presenti nell'impianto;

- c. pulire tutte le superfici adibite allo stoccaggio e/o alla lavorazione dei rifiuti;
 - d. svuotare e pulire tutti i pozzetti, le caditoie e gli impianti di raccolta e trattamento delle acque;
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
7. di DARE ATTO, altresì, che secondo le indicazioni Arpae di gestione per la qualità (rif. P85008/ER Rev.3 del 04/06/2024), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2018-1867 del 16/04/2018 e rilasciata dal SUAP il 23/04/2018, pertanto con validità fino al 23/04/2033, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
8. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA; qualora sia necessario, è responsabilità della ditta presentare all'autorità competente specifiche modifica all'AUA ai fini dell'adeguamento dell'impianto a tali norme/discipline;
9. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
10. di INFORMARE che le norme settoriali rimangono valide per quanto non previsto o regolato dal DPR n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'articolo 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
11. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
12. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.lgs. n.159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Valentina Beltrame

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque di prima pioggia / reflue di dilavamento in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI NOVI DI MODENA**

PARTE DESCRITTIVA E ISTRUTTORIA

Presso il sito della Ditta RIGHI REINO DI RIGHI MASSIMO ubicato in via Bologna n. 7, nel Comune di Novi di Modena (MO), si svolge l'attività di raccolta, trasporto messa in riserva e stoccaggio di rifiuti recuperabili non pericolosi.

Oltre alle acque reflue di tipo domestico e meteoriche, sono presenti i seguenti scarichi nella pubblica fognatura di tipo misto di via Bologna:

B1: acque reflue di dilavamento dal piazzale di conferimento e successiva selezione dei rifiuti. E' presente un trattamento dei reflui costituito da un impianto di disoleatura.

Le coordinate del pozzetto di ispezione e controllo sono: X 649449 - Y 971958 (UTM).

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

RICHIAMATI i pareri/contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere favorevole con prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato, AIMAG Spa, assunto agli atti di Arpae, SAC Modena con prot. n.7683 del 16/04/2018;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo relativamente agli scarichi idrici contenuta nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale,

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **RIGHI REINO DI RIGHI MASSIMO**, per lo stabilimento localizzato in Via Bologna n. 7, nel Comune di Novi di Modena, **è autorizzato a scaricare acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi (allegata al presente atto) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate di seguito.

- 1) Lo scarico di acque reflue di cui al punto B1 "acque reflue di dilavamento" deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D. Lgs. 152/06 — colonna scarichi in pubblica fognatura.
- 2) Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti devono essere smaltiti a cure e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- 3) I limiti di cui al punto 1 devono essere rispettati presso il/i pozzetto/i ubicato/i come definito/i nella parte descrittiva.
- 4) la Ditta deve provvedere a mantenere funzionanti ed efficienti gli impianti di trattamento, con periodiche manutenzioni e operazioni di pulizia. Ogni disattivazione e/o malfunzionamento deve essere comunicata tempestivamente all'Ente Gestore del SII. I fanghi di risulta del trattamento devono essere gestiti e smaltiti ai sensi della vigente normativa.

- 5) Il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.
- 6) I pozzetti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura, così come i pozzetti definiti nella parte descrittiva, devono essere mantenuti sempre accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo - devono inoltre avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.
- 7) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel recettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico, ai sensi dell'art.81 del Regolamento Quadro per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena. E', altresì, vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi.
- 8) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente natura diversa degli scarichi, implica l'obbligo di conseguimento di nuova autorizzazione, antecedentemente all'avvio.
- 9) E' fatto obbligo di fornire immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune territorialmente competente ed al Gestore dei SII di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi e/o di altre situazioni potenzialmente in grado di costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese.
- 10) Modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico deve essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente.

Documenti allegati: Planimetria generale impianti fognari (rif. prot. Arpae n.201912 del 08/11/2024)

Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n. 152/2006"

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

Con l'istanza di modifica dell'AUA del 08/11/2024 (prot. Arpae n.201912), **la ditta Righi Reino di Righi Massimo ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 216 del Dlgs.152/2006 per lo stabilimento di Via Bologna n. 7 in Comune di Novi di Modena (MO)**, in virtù della quale intende svolgere l'attività di recupero di rifiuti metallici; l'attività consiste nella valorizzazione delle frazioni metalliche provenienti da rifiuti di varia tipologia, in particolare scarti metallici ferrosi e non ferrosi espressamente riferite alle seguenti tipologie di cui al D.M. 05/02/98:

- Tipologia 3.1 del D.M. 05/02/98: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199;
- Tipologia 3.2 del D.M. 05/02/98: Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100899 e 120199;
- Tipologia 5.2 del D.M. 05/02/98: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni [160117] [160118] [160122] [160116] [160106].
- Tipologia 5.7 del D.M. 05/02/98: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160216] [170402] [170411].
- Tipologia 5.8 del D.M. 05/02/98: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] [160118] [160122] [160216];
- Tipologia 5.19 del D.M. 05/02/98: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC [160216] [160214] [200136];
- Tipologia 6.1 del D.M. 05/02/98: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203] [200139] [191204].
- Tipologia 9.1 del D.M. 05/02/98: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301].

Rispetto all'AUA previgente (DET_AMB_1867 del 16/04/2018) la ditta comunica di apportare un incremento ai quantitativi relativi ai rifiuti metallici ferrosi, in particolare un aumento del solo stoccaggio complessivo annuo per la tipologia 3.1 (da 700 a 1.800 t/a), lasciando invariati i quantitativi in stoccaggio istantaneo.

Come da comunicazione della ditta, le operazioni di recupero presso l'impianto sono le seguenti:

1. operazione R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 3.1, 3.2., 5.2, 5.7, 5.8; 5.19; 6.1 e 9.1 del D.M. 05/02/98;
2. operazione R4 (Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98.

La ditta è in possesso di certificazione di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti (end of waste) e di certificazione di conformità al Regolamento Commissione UE 715/2013/UE che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti (end of waste).

Come da comunicazione della ditta, i prodotti e i rifiuti in uscita dall'impianto sono i seguenti:

- End of Waste conforme al Reg. 333/2011;
- End of Waste conforme al Reg. 715/2013;
- eventuale materia prima secondaria per l'industria metallurgica rispondente alle specifiche UNI e EURO derivante dal recupero dei rifiuti previsti al punto 3.2 (diversi da rottami di alluminio e leghe di alluminio e da rottami di rame);
- rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13) previsti ai punti: 3.1, 3.2, 5.2, 5.7, 5.8, 5.19, 6.1 e 9.1 del D.M. 05/02/98.

Le tipologie ed i quantitativi di rifiuti oggetto della comunicazione sono indicati nelle tabelle riportate di seguito.

Tipologia D.M. 05/02/98	Codici EER	Attività svolta	Stoccaggio massimo istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero annuale
			mc	ton.	ton/a	ton/a
3.1	100210 100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190118 191202 200140	R13 – R4	100	40	1.800	1.800
3.2	100899 110501 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	R13 – R4	5	3	30	30
5.2	160106 160116 160117 160118 160122	R13	1	0,5	1	–
5.7	160216 170402 170411	R13	2	0,5	1	–
5.8	160118 160122 160216 170401 170411	R13	2,8	0,7	1	–
5.19	160214 160216 200136	R13	3	0,5	2	–
6.1	020104 150102 170203 191204 200139	R13	10	2	30	–
9.1	030101 030105 150103 170201 191207 200138 200301	R13	10	2	30	–
Totali A.U.A.			133,8	49,2	1.895	1.830

Tipologia 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

Codice CER	Descrizione CER	Messa in riserva			Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		max. istantaneo		annuale t/a		
		mc	t			
100210	scaglie di laminazione					Prodotti ottenuti: a) rottami di ferro e acciaio che hanno “cessato di essere qualificati rifiuti”.
100299	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI FERRO, ACCIAIO E GHISA)					
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi					
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi					
120199	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI FERRO, ACCIAIO E GHISA)					
150104	imballaggi metallici					
160117	metalli ferrosi					
170405	ferro e acciaio					
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17					
191202	metalli ferrosi					
200140	metallo					
Subtotale punto 3.1 operazione di R4		100	40	1.800	1.800	

Tipologia 3.2: Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe

Codice CER	Descrizione CER	Messa in riserva			Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		max. istantaneo		annuale t/a		
		mc	t			
100899	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE)					Prodotti ottenuti: a) rottami di alluminio inclusi i rottami di leghe di alluminio che hanno “cessato di essere qualificati rifiuti”.
110501	zinco solido					
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi					
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi					
120199	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE)					
150104	imballaggi metallici					b) limitatamente ai rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe diversi dall'alluminio: 3.2.4 lett. e materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.
170401	rame, bronzo, ottone					
170402	alluminio					
170403	piombo					
170404	zinco					
170406	stagno					
170407	metalli misti					
191002	rifiuti di metalli non ferrosi					
191203	metalli non ferrosi					
200140	metallo					
Subtotale punto 3.2 operazione di R4		5	3	30	30	

Tipologia 5.2: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

Codice CER	Descrizione CER	Messa in riserva			Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		max. istantaneo		annuale t/a		
		mc	t			
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose					-
160116	serbatoi per gas liquido					
160117	metalli ferrosi					
160118	metalli non ferrosi					
160122	componenti non specificati altrimenti					
Subtotale punto 5.2 operazione di R13		1	0,5	1	-	

Tipologia 5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto

Codice CER	Descrizione CER	Messa in riserva			Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		max. istantaneo		annuale t/a		
		mc	t			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (SPEZZONI DI CAVO CON IL CONDUTTORE DI ALLUMINIO RICOPERTO)					—
170402	alluminio					
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10					
Subtotale punto 5.7 operazione di R13		2	0,5	1	—	

Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto

Codice CER	Descrizione CER	Messa in riserva			Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		max. istantaneo		annuale t/a		
		mc	t			
160118	metalli non ferrosi					-
160122	componenti non specificati altrimenti (SPEZZONI DI CAVO CON IL CONDUTTORE DI ALLUMINIO RICOPERTO)					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (SPEZZONI DI CAVO CON IL CONDUTTORE DI ALLUMINIO RICOPERTO)					
170401	rame, bronzo, ottone					
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10					
Subtotale punto 5.8 operazione di R13		2.8	0.7	1	-	

Tipologia 5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC (**nota 1**)

Codice CER	Descrizione CER	Messa in riserva			Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		max. istantaneo		annuale t/a		
		mc	t			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213					-
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (SPEZZONI DI CAVO CON IL CONDUTTORE DI ALLUMINIO RICOPERTO)					
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135					
Subtotale punto 5.19 operazione di R13		3	0,5	2	-	

Tipologia 6.1: spezzoni di cavo di rame ricoperto

Codice CER	Descrizione CER	Messa in riserva			Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		max. istantaneo		annuale t/a		
		mc	t			
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)					-
150102	Imballaggi in plastica					
170203	plastica					
191204	Plastica e gomma					
200139	plastica					
Subtotale punto 6.1 operazione di R13		10	2	30	-	

Tipologia 9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

Codice CER	Descrizione CER	Messa in riserva			Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		max. istantaneo		annuale t/a		
		mc	t			
030101	scarti di corteccia e sughero					-
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104					
150103	imballaggi in legno					
170201	legno					
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206					
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137					
200301	rifiuti urbani non differenziati					
Subtotale punto 9.1 operazione di R13		10	2	30	-	

ISTRUTTORIA

Come previsto dall'art.216, comma 3 del Dlgs.152/2006, la ditta ha presentato:

- la **modulistica di AUA** debitamente compilata, completa delle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) di effettuare le operazioni di recupero nel rispetto delle prescrizioni contenute nel del Codice dell'ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente ;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 10 del D.M. 05/02/1998 ;
- una **relazione**, a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultano:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo, ossia che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - i) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - ii) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - iii) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"
 - b) le attività di recupero che si intendono svolgere;
 - c) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
 - d) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero
 - e) l'indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato dei RAEE ai sensi dell'articolo 18 del Dlgs.49/2014, nonché il rispetto delle prescrizioni tecniche e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al medesimo Dlgs.
 - f) una **planimetria** con un grado di dettaglio sufficiente a descrivere l'area e l'attività di gestione dei rifiuti.

La ditta Righi Reino di Righi Massimo con sede legale in V. Bologna n. 7 a Novi di Modena (MO) e impianto ubicato in via V. Bologna n.7 a Novi di Modena (MO) è iscritta al numero **NOV001** del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, tenuto da Arpae SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs.152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha durata pari alla validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in conformità con quanto riportato nella relazione tecnica e nella planimetria (per completezza si allega alla presente) e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in piena conformità con le prescrizioni generali definite dal DM 05/02/1998, Allegato 1, suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI" e nel rispetto dei quantitativi massimi definiti dal DM 05/02/1998,

Allegato 4, Suballegato 1 “DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998”.

Lo stabilimento deve essere gestito in conformità con le prescrizioni individuate dal DM 05/02/1998, Allegato 5 “NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI”.

Ai sensi dell'art.216, comma 8-quater del Dlgs.152/2006, le attività di produzione di “End of waste” (che, ai sensi dell'art.216, comma 8-quinques del Dlgs.152/2006, possono consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto) sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dal DM 05/02/1998 e dal regolamento UE 333/2011, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 6 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98 tramite pagamento PagoPa emesso dalla scrivente Agenzia;

Ai sensi dell'art.216, comma 5 del D.lgs 152/2006, la ditta è tenuta a rinnovare la comunicazione in caso di modifica delle operazioni di recupero.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.71 del DPR445/2000, Arpae è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Allegati: - Planimetria generale (prot. Arpae n.201912 08/11/2024)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.